

ORDINANZA N. 13 del 22/05/2020

Area Governo del Territorio Politiche Ambientali

PREVENZIONE ALLERGIE DA AMBROSIA 2020

IL SINDACO

Premesso che:

- ✓ in questi ultimi anni il numero dei soggetti che sviluppano allergie al polline di Ambrosia è stato in continua crescita e attualmente risulta essere la prima causa di pollinosi;
- ✓ le allergie da Ambrosia si manifestano con sintomi a volte fortemente invalidanti che rappresentano un costo individuale e sociale di proporzioni non trascurabili.

Considerato che:

- ✓ l'Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- ✓ i siti preferenziali dell'Ambrosia nell'ambito urbano sono i terreni incolti, le aree industriali dismesse, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, i cigli stradali, le massicciate ferroviarie, i fossi ed in genere tutte le aree abbandonate e semiabbandonate.

Rilevato che provvedendo allo sfalcio delle aree infestate nei periodi antecedenti alla fioritura della pianta, si può ridurre significativamente la diffusione del polline stesso;

Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale dispone l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo strettamente necessario per la normalizzazione della situazione, ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia, coincidente con il mese di settembre;

Richiamata l'ordinanza della Regione Lombardia n° 25522 del 29 Marzo 1999;

Vista la nota di Regione Lombardia - D.G. Welfare Prevenzione - ad oggetto: "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" prot. N. G1.2020.0019548 del 18/05/2020;

Vista la nota di ATS Milano Città Metropolitana del 21/05/2020 prot. n. 13523 ad oggetto:" Misure di prevenzione della pollinosi da Ambrosia";

Visto l'art. 50 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

- * ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate;
- * ai proprietari di aree verdi urbane incolte;
- * ai proprietari di aree verdi industriali dismesse;



- * ai responsabili di cantieri edili aperti da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza;
- * ai Responsabili delle società ed Enti che gestiscono le reti ferroviarie e viarie;

ciascuno per le rispettive competenze, di **vigilare**, a partire dall'emanazione del presente provvedimento, sull'eventuale presenza di Ambrosia Artemisiifolia sulle aree di loro pertinenza e, in caso di riscontrata presenza, **eseguire** interventi di manutenzione e pulizia che prevedano:

AREE URBANE

due sfalci nei seguenti periodi, assicurando comunque la completa eliminazione delle piante con abbozzi di infiorescenza:

- ✓ 1° sfalcio: ultima settimana di luglio (tra il 25 ed il 31 luglio);
- ✓ 2° sfalcio: tra il 18 ed il 25 agosto;

in alternativa, potrà essere utilizzata la pacciamatura su superfici limitate, oppure l'estirpamento (in aree con poche piante di ambrosia). Per questi due sistemi di contenimento, le relative operazioni dovranno essere effettuate entro il 31 luglio;

AREE AGRICOLE

due sfalci:

sulla base di un'attenta osservazione delle condizioni in campo,

- ✓ 1° sfalcio: prima metà di agosto (obbligatorio);
- ✓ 2° sfalcio: inizio di settembre (facoltativo) qualora la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura successiva.

In alternativa potrà essere effettuato il diserbo, utilizzando diserbanti a basso impatto ambientale e scarso effetto residuale, oppure la trinciatura, l'aratura o discatura.

INVITA

la cittadinanza a:

- eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, etc.) di propria pertinenza;
- curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, etc. che, agendo da antagonisti, impediscono lo sviluppo di Ambrosia Artemisiifolia;

AVVERTE

che ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 la violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

In caso di inadempienza si procederà, previa diffida e senza pregiudizio per l'azione penale per i reati accertati, all'esecuzione d'ufficio delle opere ordinate, con successiva azione di rivalsa sui soggetti obbligati per il recupero delle spese sostenute, secondo le modalità in uso.



Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010 e s.m.i. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Gli Uffici di Polizia Locale, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

IL SINDACO

Luigi Gianantonio Magistro

Lus Gantonio Mperita